



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 19 giugno 2019, n. 151, sulla elezione del sindaco e del consiglio comunale e sulla cessazione degli organi comunali nella Regione Sicilia;
2. Corte cost., 19 giugno 2019, n. 150, sul procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria iniziato a seguito di condanna penale per i medesimi fatti oggetto di incolpazione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

3. Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15893, sull'approvazione da parte della conferenza dei servizi della domanda di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
4. Cass. civ., sez. un., 12 giugno 2019, n. 15744, sull'eccesso di potere giurisdizionale nei ricorsi avverso le sentenze del Consiglio di Stato.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

5. Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2019, n. 4068, sulla destinazione di un'area a standard;
6. Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4026, sulla valutazione non atomistica dei fatti, ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa;
7. T.a.r. per il Veneto, sez. III, 17 giugno 2019, n. 723, rimette alla Corte costituzionale la legge regionale veneta che prevede il pagamento di un canone per l'occupazione di beni del demanio idrico per strutture necessarie per le telecomunicazioni;

8. [T.a.r. per la Campania - Napoli, sez. I, 13 giugno 2019, n. 3231](#), sulla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale nei consorzi di cooperative di produzione e lavoro;
9. [T.a.r. per il Molise, sez. I, 6 giugno 2019, n. 209](#), sulla rilevanza strategica del complessivo progetto di opera pubblica e conseguente necessità di sottoporlo ai procedimenti amministrativi in materia ambientale.

Consiglio di Stato – Pareri

10. [Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, 17 giugno 2019, n. 1732](#), sullo schema di regolamento sulla donazione eterologa.

Normativa ed altre novità di interesse

11. [LEGGE 14 giugno 2019, n. 55](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (GU Serie Generale n. 140 del 17-06-2019)
Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2019;
12. [AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 15 maggio 2019 - Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Delibera n. 417). (GU Serie Generale n. 137 del 13-06-2019).

Corte costituzionale

(1)

La Corte si pronuncia sulla q.l.c. sollevata dal C.g.a. in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali nella Regione Sicilia.

[Corte costituzionale, ordinanza 19 giugno 2019, n. 151 – Pres. Lattanzi, Red. Amato.](#)

La Corte:

“riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2016, n. 17 (Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali), sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.”

Precisa al riguardo la Corte: “che, invece, sono fondate le eccezioni d’inammissibilità relative al mancato esercizio, da parte del giudice a quo, dei poteri propri della funzione giurisdizionale, in presenza di quella che lo stesso giudice considera una mera scarsa comprensibilità della disposizione censurata nel contesto normativo di riferimento;

che, infatti, il collegio rimettente afferma che della stessa disposizione potrebbero darsi diverse interpretazioni, tutte plausibili, ritenendo però opportuno sollevare le questioni in virtù di un’asserita peculiarità della materia elettorale, sebbene venga altresì riconosciuta la possibilità di tali interpretazioni, tra cui quella che sarebbe conforme a Costituzione, quale quella adottata dal giudice di prime cure;

che, quindi, la scarsa comprensibilità della disposizione oggetto di censura non è conseguenza della sua irragionevolezza e non intellegibilità, ma è il frutto del mancato ricorso a un’interpretazione in chiave sistematica della stessa, poiché il contrasto lessicale tra l’art. 3, comma 3, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2016 e l’art. 4-ter, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997 – in ragione del rinvio da parte di quest’ultimo ai soli commi 1, 2, 4, 5 e 7 del precedente art. 4, rinvio rimasto immutato in seguito all’inserimento nell’art. 4 del comma 3-ter – risulta soltanto apparente, tenuto conto che, come osservato dal giudice di primo grado, sussiste un nesso di presupposizione logica tra il comma 3-ter e il comma 7 dell’art. 4, anche perché, altrimenti argomentando, non vi sarebbe alcuna regola chiara su come individuare il seggio da attribuire al candidato Presidente non eletto maggiormente votato;

che, pertanto, il giudice rimettente ha rimesso innanzi a questa Corte una questione meramente interpretativa sulla successione temporale di disposizioni legislative (ordinanza n. 355 del 2004), che ben avrebbe potuto essere superata attraverso l’esegesi della disposizione censurata;

che, inoltre, con specifico riferimento alle doglianze relative alla violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost., la scarsa chiarezza delle disposizioni normative non pone certo in discussione il principio costituzionale della soggezione del giudice solo alla legge, che costituisce, anzi, l'usbergo messo a sua disposizione per risolvere senza interferenze le questioni innanzi a lui sottoposte;
che, in conclusione, la sottrazione del giudice rimettente «al proprio potere-dovere di interpretare la legge» (ordinanza n. 161 del 2015; nello stesso senso, si veda l'ordinanza n. 212 del 2011) comporta la manifesta inammissibilità delle questioni, restando assorbiti anche gli ulteriori profili d'inammissibilità eccepiti dalla parte costituita.”

(2)

La Corte si pronuncia sulla q.l.c. sollevata dal T.a.r. per la Liguria relativa al procedimento disciplinare nei confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria iniziato a seguito di condanna penale per i medesimi fatti oggetto di incolpazione.

[Corte costituzionale, sentenza 19 giugno 2019, n. 150 – Pres. Lattanzi, Red. De Pretis.](#)

La Corte:

“dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.”

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(3)

Le Sezioni unite chiariscono se l'approvazione da parte della Conferenza dei servizi della domanda di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, possa comportare variante al solo piano urbanistico comunale oppure anche agli strumenti sovraordinati.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 giugno 2019, n. 15893](#)

[– Pres. Schirò, Est. Scarano](#)

Le Sezioni unite – nel confermare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5660, Pres. Torsello, Est. Poli – precisano che:

“Ha altresì proceduto all’inquadramento sistematico della normativa de qua, con specifico riguardo al «sistema dei principi - cristallizzati da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale ... e amministrativa ...- che regolano la materia del governo del territorio e individuano i presupposti e la natura dei poteri tipici (programmatori e pianificatori) che su di esso incidono», avendo in particolare riferimento: a) alla «concezione del paesaggio quale valore "primario" di "morfologia del territorio" per i contenuti ambientali e culturali che contiene»; b) all'«interazione fra governo del territorio e tutela dell'ambiente»; c) all'urbanistica e all'edilizia; d) alla tutela del paesaggio realizzata in termini di «prevalenza di valore rispetto alla pianificazione urbanistica» da parte del d.lgs. n. 42 del 2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio). Orbene, nel fare luogo all'attività interpretativa della normativa interna (ed europea) nonché della delibera de qua nei riferiti termini, il giudice amministrativo d'appello non ha invero integrato il lamentato sconfinamento dai propri poteri, ma dei medesimi ha fatto necessario esercizio, l'attività d'interpretazione delle norme rientrando nei limiti interni della giurisdizione esercitata. Come queste Sezioni unite hanno già avuto modo di affermare in tema di sindacato della Corte Suprema di cassazione sulle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l'interpretazione della legge o la sua disapplicazione rappresentano invero il proprium della funzione giurisdizionale, e non possono pertanto integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo legittimante il ricorso ex art. 111, 8° co., Cost., fatti salvi i

casi del radicale stravolgimento delle norme o dell'applicazione di una norma creata ad hoc dal giudice speciale (cfr. Cass. civ., sez. un., 31 maggio 2016, n. 11380).

L'eccesso di potere giurisdizionale è dunque configurabile solo ove il giudice applichi non già la norma esistente bensì una norma da lui creata, esercitando un'attività di produzione normativa che non gli compete. Orbene, tale ipotesi invero non ricorre allorquando come nella specie il giudice si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni ma dalla relativa ratio, nel legittimo esercizio della potestà giurisdizionale del giudice amministrativo avuto riguardo al sistema normativo invocato, in termini che non comportano la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, tale operazione ermeneutica potendo al più dare luogo ad un error in iudicando (v. Cass. civ., sez. un., 12 dicembre 2012, n. 22784), sottratto al sindacato di queste Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., sez. un., 14 dicembre 2016, n. 25628; Cass. civ., sez. un., 10 settembre 2013, n. 20698.”

(4)

Le Sezioni unite tornano sull'eccesso di potere giurisdizionale in caso di ricorso avverso le sentenze del Consiglio di Stato.

**[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 12 giugno 2019, n. 15744](#)
[– Pres. Tirelli, Est. Scrima](#)**

Le Sezioni unite – nel confermare la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 24 gennaio 2018, n. 471, Pres. Lipari, Est. Fedullo - precisano che:

“Il Collegio non ignora che un orientamento di queste Sezioni Unite ha elaborato un concetto più ampio di giurisdizione, secondo cui sono sindacabili non solo le norme sulla giurisdizione che individuano «i presupposti dell'attribuzione del potere giurisdizionale», ma anche quelle che stabiliscono «le forme di tutela» attraverso cui la giurisdizione si estrinseca, nei casi nei quali la violazione delle stesse comporta un diniego di giustizia, evocandosi, in sostanza il concetto di giurisdizione, c.d.

"dinamico" (o "funzionale" o "evolutivo"), secondo cui, in sintesi, risulterebbe sindacabile anche la violazione di legge (sostanziale e/o processuale) in relazione alla giurisdizione, qualora sia conseguenza di un'interpretazione «abnorme o anomala» (Cass. civ., sez. un., 20 maggio 2016, n. 10501), ovvero di uno «stravolgimento» (Cass. civ., sez. un., 17 gennaio 2017, n. 956) delle «norme di riferimento» (di rito o di merito, Cass. civ., sez. un., 17 gennaio 2017, n. 964; Cass. civ., sez. un., 11 maggio 2017, n. 11520), in particolare nel caso di violazione di norme sovranazionali (Cass. civ., sez. un., 17 gennaio 2017, nn. 956 e 953). 1.4. La Corte costituzionale, con la sentenza del 18 gennaio 2018, n. 6, ha ritenuto non corretta tale estensione della nozione del vizio di giurisdizione ed ha affermato che «l'«eccesso di potere giudiziario», denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, come è sempre stato inteso, sia prima che dopo l'avvento della Costituzione, va riferito [...] alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, e cioè quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore, o all'amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento), ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici». Secondo la sentenza della Consulta appena richiamata, la concezione c.d. dinamica o evolutiva della giurisdizione, nella misura in cui riconduce ipotesi di errores in indicando o in procedendo ai motivi inerenti alla giurisdizione e comporta «una più o meno completa assimilazione dei due tipi di ricorso» previsti rispettivamente del settimo e dell'ottavo comma dell'art. 111 Cost., «non è compatibile con la lettera e lo spirito della norma costituzionale» e, in una prospettiva di sistema, mette in discussione la scelta di fondo dei costituenti dell'assetto pluralistico delle giurisdizioni. Ad avviso della Corte Costituzionale, il rifiuto di giurisdizione sindacabile è solo quello "in astratto" e giammai "in concreto", pena l'invasione nella nomofilachia del giudice di vertice della giurisdizione speciale, cui solo è rimessa la cognizione degli errores in iudicando o in procedendo. A norma dell'art. 111, ottavo comma, Cost., quale supremo organo regolatore della giurisdizione, la Cassazione può soltanto vincolare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti a ritenersi legittimati a decidere la controversia, ma non

può vincolarli sotto alcun profilo quanto al contenuto (di merito o di rito) di tale decisione (v. Corte Cost. 12 marzo 2007, n. 77)."

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(5)

La IV sezione si pronuncia sulla destinazione di un'area a standard.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 giugno 2019, n. 4068 – Pres. Anastasi, Est. Caponigro](#)

La destinazione di un'area a standard è finalizzata mediante una servitù di uso pubblico alla fruizione della stessa da parte dell'intera collettività indistinta dei cittadini (*uti cives*) e non all'uso limitato (*uti singuli*) da parte dei soli utenti delle unità immobiliari in relazione alle quali è sorto l'obbligo della dotazione degli standard.

(6)

La III sezione si pronuncia sulla valutazione non atomistica dei fatti, ai fini dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 17 giugno 2019, n. 4026 – Pres. ed Est. Frattini](#)

Ha ricordato la Sezione che lo scioglimento degli organi comunali per infiltrazioni mafiose è strumento di tutela della collettività, a carattere preventivo e non sanzionatorio, nei casi in cui gli elementi raccolti sulla infiltrazione e contaminazione mafiosa nella conduzione della cosa pubblica determinano una emergenza straordinaria che richiede – come la Corte costituzionale la definì con sent. n. 103 del 1993 – una misura di carattere straordinario.

Si verifica, infatti, la situazione in cui l'esito del voto democratico – unica regola possibile per il governo di una amministrazione pubblica – è risultato, a seguito della approfondita indagine della commissione ispettiva, condizionato o comunque contaminato da gruppi mafiosi, talché esponenti locali eletti e attività dell'amministrazione in carica appaiono influenzati da regole e logiche che contrastano totalmente con i principi costituzionali della democrazia rappresentativa e della trasparenza e buon andamento.

Ogni voto, ogni amministratore eletto con l'influenza della mafia, deve, allora, comportare una risposta dello Stato tanto straordinaria quanto lo è la sottrazione del potere di governo a chi formalmente lo ha conquistato con le elezioni ma che, nella sostanza, piega il risultato elettorale in danno, diretto o indiretto, della collettività degli onesti a vantaggio delle cosche dominanti. E' questa la ragione per cui il procedimento di scioglimento è scandito dal passaggio attraverso la valutazione e decisione delle più alte cariche del Governo della Repubblica, sulla base di una – sempre approfondita e articolata – relazione ispettiva ordinata dal Ministro dell'Interno.

La deliberazione del Consiglio dei Ministri esprime, a un tempo, la forte natura di responsabilità collegiale esercitata, e la conseguente ampiezza della valutazione discrezionale sugli elementi ritenuti idonei ai fini della misura.

L'adozione dello scioglimento con d.P.R., pur non concorrendo il Presidente della Repubblica alle valutazioni sulla vicenda, conferisce al provvedimento la speciale solennità derivante dal carattere, come detto, di misura

straordinaria a tutela della collettività dei cittadini residenti nel Comune interessato. Come la Corte costituzionale ha osservato nella citata sentenza n. 103 del 1993, infatti, la misura è “caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione sociale per la sua ricaduta sulle comunità locali che la legge intende sottrarre, nel suo complesso, alla influenza della criminalità organizzata”.

(7)

Il T.a.r. Veneto rimette alla Corte costituzionale la legge regionale veneta che prevede il pagamento di un canone per l’occupazione di beni del demanio idrico per strutture necessarie per le telecomunicazioni.

[T.a.r. Veneto, sezione III, ordinanza 17 giugno 2019, n. 723 – Pres. ed Est. Rovis](#)

Il T.a.r. ha ricordato la sentenza 28 dicembre 2006, n. 450, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima una legge della Regione Valle d’Aosta che imponeva degli oneri agli operatori del settore telefonico osservando, in particolare, che “questa Corte, con la sentenza n. 336 del 2005, ha già avuto modo di affermare che l’art. 93, d.lgs. n. 259 del 2003, richiamato dal ricorrente quale norma interposta, costituisce “espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre, a carico degli stessi, oneri o canoni...”.

La legge regionale Veneta viola anche l’art. 117 Cost., ove il secondo comma attribuisce alla “potestà legislativa esclusiva” dello Stato la materia “trasversale” della “tutela della concorrenza”, mentre il terzo comma inserisce la materia “ordinamento della comunicazione” nell’ambito della “potestà legislativa concorrente”, in relazione a cui spetta comunque allo Stato la fissazione dei “principi fondamentali” tra i quali è, all’evidenza,

quello fissato dal d.lgs. n. 259 del 2003 che stabilisce quali possano essere gli oneri imposti ai soggetti esercenti il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche.

Si vedano anche le sentenze della Corte costituzionale 27 luglio 2005, n. 336 e 28 dicembre 2006, n. 450 cit. che hanno espresso un orientamento ribadito con le sentenze 22 luglio 2010, n. 272 e 26 marzo 2015, n. 47.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di apposita News, a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(8)

Il T.a.r. Napoli si pronuncia sulla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale nei consorzi di cooperative di produzione e lavoro.

[T.a.r. Campania - Napoli, sezione I, sentenza 13 giugno 2019, n. 3231 – Pres. Veneziano, Est. Di Vita](#)

Ha ricordato il T.a.r. che secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 23 novembre 2018, n. 6632), i consorzi di cooperative di produzione e lavoro, in base all'art. 4, l. n. 422 del 1909, sono soggetti giuridici a sé stanti distinti, dal punto di vista organizzativo e giuridico, dalle cooperative consorziate che ne fanno parte.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del codice degli appalti pubblici, essi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorrano; la norma intende assegnare rilievo funzionale al rapporto organico che lega il consorzio concorrente alle imprese in esso consorziate e che ne costituiscono una sorta di *interna corporis*. In tal modo, il consorzio si avvale dell'attività svolta da un suo soggetto imprenditore consorziato da esso direttamente designato, esecutore della prestazione contrattuale.

Il rapporto organico che lega le consorziate al consorzio risulta ancora più evidente alla luce dell'art. 47, primo comma, del codice dei contratti secondo cui i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati con le medesime modalità previste per tutti gli altri operatori economici, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Il T.a.r. ha aggiunto che il consorzio si qualifica in base al cumulo dei requisiti delle consorziate e tale disciplina si giustifica in ragione del patto consortile che si instaura nell'ambito di un organizzazione caratterizzata da un rapporto duraturo ed improntato a stretta collaborazione tra le consorziate e dalla comune causa mutualistica, nell'ambito del quale la consorziata che si limiti a conferire il proprio requisito all'ente cui appartiene senza partecipare all'esecuzione dell'appalto vi rimane estranea, tant'è che non sussiste alcuna responsabilità di sorta verso la stazione appaltante.

Uno statuto ben diverso è invece quello delle consorziate che, al contrario, siano state indicate per l'esecuzione dell'appalto, per le quali è prevista l'assunzione della responsabilità in solido con il consorzio. Esse devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale al fine di impedire che possano giovare della copertura dell'ente collettivo, eludendo i controlli demandati alle stazioni appaltanti (Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8; sez. V, 17 maggio 2012, n. 2582; sez. VI, 13 ottobre 2015, n. 4703; T.a.r. per il Lazio 30 aprile 2018, n. 4723); solo rispetto a tali consorziate - e non a quelle che restano estranee - la giurisprudenza ha quindi ritenuto applicabili gli obblighi dichiarativi di cui all'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006 ed attualmente disciplinati dall'art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016 (T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. I, 16 luglio 2018, n. 4707).

La distinzione tra imprese consorziate designate per l'esecuzione e altre imprese consorziate che restano estranee all'appalto risulta confermata anche dal nuovo codice degli appalti pubblici.

L'art. 48, comma 7, del predetto codice ammette espressamente che alla medesima procedura di gara possano partecipare, oltre al consorzio di cooperative di produzione e lavoro, anche imprese consorziate che non risultino designate dal medesimo sodalizio per l'esecuzione dell'appalto ("I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p."). Poiché è ammessa la contestuale partecipazione alla medesima gara sia del sodalizio consortile sia dell'impresa consorziata per conto della quale il consorzio stesso non abbia dichiarato di partecipare alla gara, è evidente che in tale eventualità la verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione va condotta partitamente e separatamente per entrambi gli operatori, con conseguente intrasmissibilità (dalla seconda al primo) degli effetti derivanti da eventuali illeciti professionali preclusivi ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c).

Ancora, l'art. 48, comma 7 *bis*, nel disciplinare le ipotesi in cui, nella fase esecutiva dell'appalto, i consorzi di cooperative di produzione e lavoro possono designare altra impresa consorziata in presenza di particolari vicende che colpiscono quella originariamente indicata (es. fallimento, liquidazione coatta amministrativa, etc.), pone la condizione che "la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata". Dall'attenzione dedicata dal legislatore alla sola impresa consorziata designata per l'esecuzione (della cui sostituzione si occupa la norma) si ha conferma che la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro (così come dei consorzi stabili) va perimetrata a quelle concretamente designate per l'esecuzione dell'appalto perché è unicamente con riguardo a tali imprese che va scongiurata la finalità antielusiva dell'eventuale meccanismo sostitutivo, restando viceversa indifferente l'eventuale carenza dei requisiti di ordine generale delle altre

consorziate estranee alla esecuzione dell'appalto in quanto non designate dal sodalizio.

(9)

Il T.a.r. per il Molise si pronuncia sulla rilevanza strategica del complessivo progetto di opera pubblica e sulla conseguente necessità di sottoporlo ai procedimenti amministrativi in materia ambientale.

[T.a.r. per il Molise, sezione I, sentenza 6 giugno 2019, n. 209 – Pres. Silvestri, Est. Luce](#)

Il T.a.r. ha censurato l'omissione della VAS come fase necessaria ed imprescindibile del procedimento urbanistico posto in essere dal Comune per la dichiarazione di pubblica utilità di un'opera pubblica nel suo complesso di rilevanza strategica e la violazione di un iter procedimentale che, ove correttamente attivato, avrebbe consentito di meglio valutare e ponderare proprio gli interessi di rilevanza squisitamente ambientali in esso coinvolti. Il T.a.r. ha ritenuto di non poter escludere l'assoggettabilità del progetto alla procedura di VAS, per il fatto che si tratterebbe di una singola opera localizzata su di una specifica e limitata porzione del territorio comunale.

Il T.a.r., premesso che la possibilità di anticipare la tutela impugnando il diniego di sottoposizione a VIA non può comportare alcuna decadenza, ha rilevato che l'attività mediante la quale l'amministrazione provvede alla verifica di assoggettabilità della VIA, pur connotata da ampia discrezionalità tecnica, può essere sindacata in sede giurisdizionale sotto il profilo del difetto di istruttoria, della carenza o assoluta illogicità della motivazione, della erroneità dei presupposti di fatto e/o di manifeste incoerenza della procedura valutativa; nel caso di specie, illegittimamente, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ha riguardato una parte limitata dell'opera anziché tutti gli interventi in contestazione.

Consiglio di Stato – Pareri

(10)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento sulla donazione eterologa.

[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 17 giugno 2019, n. 1732 – Pres. Zucchelli, Est. Neri](#)

La Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha reso il parere sul regolamento con cui sono state recepite in Italia alcune direttive europee per quanto riguarda le prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani donati per scopi medici.

Il regolamento recepisce altresì le prescrizioni necessarie ad effettuare la donazione di cellule riproduttive per la procreazione medicalmente assistita eterologa. Sino alla sentenza della Corte costituzionale 9 aprile 2014, n. 162, infatti, la donazione eterologa era vietata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 in materia di procreazione medicalmente assistita, e dunque non potevano essere emanate norme che dettassero prescrizioni tecniche relative ad esami effettuati su tessuti e cellule riproduttive umane non appartenenti alla coppia che richiede la procreazione medicalmente assistita.

Il Consiglio ha reso un parere favorevole, dettando però alcune prescrizioni ulteriori a tutela della salute dei donatori, donatari e del nascituro.

In particolare il Consiglio ha ritenuto necessario che siano indicati direttamente nel regolamento stesso, limiti di età per la donazione, differenziati per la donna e per l'uomo, e individuati dalla stessa Amministrazione proponente secondo le conclusioni della migliore e più

accreditata scienza medica. Tale limite di età si rivela particolarmente importante perché l'età del donatore, o della donatrice, può influire sull'esito positivo della tecnica utilizzata nel caso concreto e conseguentemente esporre, per l'ipotesi di esito non favorevole, la coppia alla necessità di altri tentativi con i relativi pregiudizi per la salute psico-fisica della coppia (soprattutto della donna). Inoltre un limite di età per effettuare la donazione di gameti maschili e femminili può avere il positivo effetto di prevenire patologie del nascituro legate all'età del genitore genetico.

Analogamente il Consiglio ha ritenuto indispensabile dettare nel regolamento un limite quantitativo alla donazione degli ovociti e dei gameti maschili per limitare le nascite di bambini portatori (anche solo in parte) del medesimo patrimonio genetico. Ciò per scongiurare il rischio di consanguineità tra i nati con il medesimo patrimonio genetico della donatrice, o del donatore, e per ridurre il numero di stimolazioni ormonali cui può sottoporsi la donna per donare gli ovociti con conseguente pregiudizio per la sua salute. Anche questo limite deve essere individuato dalla Amministrazione, attraverso di una analisi statistica e probabilistica del rischio di consanguineità nell'ambito della popolazione di riferimento, avvalendosi dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, che è l'ente strumentale dello Stato preposto alle analisi statistiche e probabilistiche.

Infine il Consiglio ha ritenuto indispensabile che tali limiti (di età e quantitativi) siano verificati con cadenza periodica, che l'Amministrazione determinerà, acquisendo gli avanzamenti della comunità scientifica nelle dette discipline.

Normativa ed altre novità di interesse

[LEGGE 14 giugno 2019, n. 55](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (GU Serie Generale n. 140 del 17-06-2019).

Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2019

(12)

[AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 15 maggio 2019 - Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.](#) Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (Delibera n. 417). (GU Serie Generale n. 137 del 13-06-2019).